Circolare n°240/C/2024: Decreto Superbonus 2024 – Testo coordinato e aggiornato della L. 67/2024 – Pubblicazione in GURI n. 123/2024 – Primo commento

29 Maggio 2024

Con riferimento alla nostra Circolare 163/C/2024 del 05.04.2024 si informano le Imprese Associate che sulla GURI n. 123 del 28 maggio 2024, è stata pubblicato il ***testo coordinato e aggiornato della Legge n. 67 del 23.05.2024*** (cd. **decreto Superbonus 2024,** o decreto agevolazioni fiscali) recante misure urgenti in materia di **agevolazioni fiscali** di cui agli artt. 119 e 119-ter del D.L. 34/2020, che si allega in copia.

Tra le principali disposizioni del **decreto Superbonus 2024** quelle relativamente al **superbonus edilizio** attengono i seguenti profili:

Sconto in fattura e cessione del credito

Le **detrazioni Irpef** maturate dal 1° gennaio 2024 in forza del c.d. "**superbonus diretto**", del **sismabonus** e del **bonus barriere architettoniche** dovranno essere recuperate in **dieci anni**, ed in modo retroattivo.

L'**obbligo di ripartizione nel decennio** vale dunque solo per l'**utilizzo diretto in dichiarazione dei bonus** e **non riguarda l'utilizzo dei crediti d'imposta** derivanti da cessione o da sconto in fattura: pertanto, le imprese che hanno acquisito i crediti, anche per effetto dello sconto in fattura, continueranno a utilizzarli in base all'attuale ripartizione in quattro rate, se relativi al superbonus, e in cinque, se connessi a interventi da "sismabonus", "sismabonus acquisti" e bonus barriere architettoniche.

Il decreto superbonus 2024 prevede anche il **divieto**, per chi ha beneficiato del superbonus o di un altro bonus sotto forma di detrazione diretta, **di optare per la cessione del credito** per le rate non ancora residue.

Allo scopo di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti

indebitati nei confronti dell'erario, viene disposta la **sospensione**, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell'**utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali,** nonché ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a Euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Remissione in bonis

Il nuovo decreto superbonus 2024 prevede inoltre che la **remissione in bonis non si applichi in relazione all'obbligo di comunicazione all'A.E.** delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, anche per le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.

Modifiche all'utilizzo del superbonus "indiretto" per banche e intermediari finanziari

L'art. 4-bis del decreto superbonus 2024 convertito in legge prevede che **dal 1° gennaio 2025** le **banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni non potranno più compensare sia i crediti d'imposta da bonus fiscali attraverso i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa** in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, **sia i contributi previdenziali e assistenziali relativi ai dipendenti e i premi** per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nei casi di violazione del divieto è previsto il **recupero** di quanto indebitamente compensato.

È prevista altresì una **norma anti-usura**: banche, assicurazioni e intermediari che abbiano acquistato i crediti a un corrispettivo inferiore al 75%, a partire dal 2025 dovranno applicare a queste rate la **ripartizione in sei quote annuali** e le rate dei crediti risultanti dalla nuova ripartizione non possono essere ripartite ulteriormente, oppure cedute.

Tale norma vale per i **crediti generati a partire da maggio 2022**.

Bonus Ristrutturazioni

Viene stabilito un **taglio anche al bonus ristrutturazioni** a partire dal 2028 e fino al 2033: l'agevolazione non sarà più del 36%, ma del **30%**.

Si ricorda, tuttavia, che **fino al 31 dicembre** di quest'anno **lo sconto è del 50%**: si passerebbe pertanto, salve ulteriori interventi normativi sul punto, al 36% dal 2025 e al 30% dal 2028.

Quanto ai **tetti di spesa**, dall'attuale 96.000 Euro, a gennaio 2025 si passerà a 48.000,00 Euro per unità immobiliare.

Fondo per interventi di riqualificazione nelle aree colpite dal sisma

L'emendamento del governo al decreto superbonus 2024 prevede la **creazione di un fondo di 35 milioni per il 2025**, con cui si riconosce un contributo a favore dei soggetti che sostengono spese per interventi da superbonus (sia energetici che antisismici) su immobili danneggiati da eventi sismici verificatesi a partire dal 1° aprile 2009, in zone dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Trasmissione dei dati delle agevolazioni

Per il **monitorare adeguatamente la spesa**, il decreto superbonus 2024 convertito in legge introduce l'**obbligo per alcuni contribuenti,** che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di **trasmettere a Enea e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche**, i seguenti dati:

- i **dati catastali**relativi all'immobile oggetto degli interventi
- l'**ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024**alla data del 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto
- l'**ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute, nel 2024 e 2025,**successivamente alla data del 30 marzo 2024
- le**percentuali delle detrazioni spettanti** in relazione alle spese prima indicate.

Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni i soggetti che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la **Cila-S** (l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per la demolizione e la ricostruzione degli edifici) e che alla stessa data non hanno concluso i lavori, e i soggetti che hanno presentato la **comunicazione**

di inizio lavori asseverata, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici a partire dal 1° gennaio 2024.

La mancata trasmissione dei dati comporta una **multa di 10.000 euro**, che per gli interventi per i quali la Cila-S è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto superbonus 2024, comporta la **decadenza dall’agevolazione** senza possibilità di remissione in bonis.

Allegati

Circolare_240_C_2024
Apri
LEGGE_67_2024_GURI_123_2024
Apri